

## OPERAZIONI STRAORDINARIE

## ***La minusvalenza non spaventa più il realizzo controllato del conferimento***

di **Ennio Vial**

OneDay Master

### **Fiscaltà della holding**

Scopri di più

Sono passati ormai alcuni mesi da quando l'Agenzia delle entrate, con la [risoluzione n. 56/E/2023](#), ha **sdoganato il conferimento a realizzo controllato**, anche nel caso in cui da tale operazione **emerge una minusvalenza**. Ciò può accadere, ovviamente, quando l'incremento del patrimonio netto nella società conferitaria – che necessariamente **non può che coincidere con il valore di iscrizione** della partecipazione all'attivo – risulta di ammontare **inferiore al costo fiscalmente riconosciuto** della partecipazione in capo al socio.

Supponiamo, ad esempio, che il socio abbia un **costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione di 100**, calibrando l'incremento del netto della conferitaria a 100, si evita **l'emersione della plusvalenza**. Ebbene, potrebbe accadere che il conteggio, tutt'altro che agevole in diversi casi, sia impreciso e che, a distanza di tempo, magari a seguito di verifica da parte dell'ufficio, il **costo effettivo ammonti a 101**. In questo caso, emerge una minusvalenza di 1 che la precedente prassi dell'Agenzia delle entrate riteneva indeducibile ([risoluzione n. 38/E/2012](#)).

In tal senso, si pone anche la più recente [risoluzione n. 56/E/2023](#).

La questione, tuttavia, era complicata dal fatto che il [principio di diritto n. 10/2020](#) aveva avuto modo di asserire che, in questi casi, il **regime del realizzo controllato verrebbe meno** per ricadere in modo inesorabile nell'alveo della **regola generale dell'articolo 9, Tuir**. In luogo dell'incremento del netto, pertanto, la plusvalenza verrebbe determinata **confrontando il costo fiscale con il valore normale**.

Per evitare questo rischio, i contribuenti più accorti erano soliti prevedere quello che io chiamo “*il cuscinetto di sicurezza*”, ossia un **delta positivo tra l'incremento del netto ed il costo fiscale**. L'eventuale emersione di un costo fiscale più alto avrebbe, quindi, determinato **una minore plusvalenza**, salvaguardando, tuttavia, l'applicazione del **regime del realizzo controllato**.

Alla luce della nuova interpretazione contenuta nella citata [risoluzione n. 56/E/2023](#), tuttavia, il “cuscinetto di sicurezza” diventa **forse una cautela superflua** e sarà, quindi, possibile attestare l'incremento del netto sul costo fiscale, anche se questo **non dovesse essere determinato in modo così preciso**.

L'eventuale emersione di una minusvalenza non presenterebbe più gli effetti nefasti descritti in precedenza e ciò, come abbiamo visto, rasserena gli operatori. L'emersione della minusvalenza, tuttavia, è una **casistica da evitare**, in quanto è tutt'altro che certo il fatto che la sua indeducibilità si trasfonda in un **valore fiscale della partecipazione più alto di quello di iscrizione**.

Infatti, tornando al nostro esempio, se iscrivo la partecipazione a 100, in presenza di un costo fiscale in capo al socio pari a 101, è oltremodo **incerto ritenere che il costo fiscale della partecipazione**, in capo alla società conferitaria, **sia di 101 con un disallineamento di 1**, solo perché la minusvalenza è indeducibile.

Anzi, personalmente sono convinto del contrario. Non dobbiamo trascurare che il conferimento, di cui all'[articolo 177, comma 2 o comma 2 bis, Tuir](#), ancorché a realizzo controllato o (per usare le parole dell'Agenzia delle entrate contenute nella [risposta n. 170/2020](#)) a **neutralità indotta**, **non è un regime di neutralità fiscale**.

L'indeducibilità della minusvalenza discende dal fatto che la stessa non nasce dal confronto con un prezzo di cessione o da un valore normale, bensì **da un valore pilotato** – seppur legittimamente – dal contribuente.

Ammettere la deducibilità di una simile minusvalenza aprirebbe le porte a riconoscere la possibilità di **precostituirsi delle minusvalenze da inserire nel quadro RT** in cambio di una compromissione del costo fiscale delle partecipazioni che risulterebbe (in capo alle conferitarie) **inferiore a quello in capo al conferente persona fisica**.

Questa compromissione del costo fiscale, inoltre, **non risulterebbe nemmeno foriera di significativi aggravii fiscali**, atteso che, in molti casi, le partecipazioni possono beneficiare del regime pex, di cui all'[articolo 87, Tuir](#), per cui la maggior plusvalenza **risulterebbe soggetta a tassazione solo sul 5% del suo ammontare**.